



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Il Direttore Generale

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	Progetto di un impianto agrovoltaiico della potenza nominale pari a 18,87 MW e relative opere di connessione alla rete, con sistema di accumulo da 10 MW, da realizzarsi nel Comune di Montemilone (PZ), in località "Masseria Perillo Soprano".
<i>Procedimento</i>	Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
<i>ID Fascicolo</i>	7740
<i>Proponente</i>	Ambra Solare 35 S.r.l.
<i>Elenco allegati</i>	Parere n. 418 del 26/09/2024 della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC

✓ Resp.Set: Ciuffreda M.
Ufficio: VA_05-Set_03
Data: 07/10/2024

✓ Resp. Div.: Reillo O.R.
Ufficio: VA_05
Data: 08/10/2024



VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte seconda, Titoli I e III, e relativi allegati;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO l’articolo 15 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 264 dell’11 novembre 2022;

CONSIDERATO che in seguito alla modifica di cui al punto precedente, il Ministero della transizione ecologica ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica”, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2024 con il quale è stato conferito all’Arch. Gianluigi Nocco l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO l’articolo 17-undecies “Regime transitorio in materia di VIA” del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12 ove è indicato che *“le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità e indifferibili e urgenti”*;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ed in particolare l’articolo 6, recante *“Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili del sistema”*;

VISTO l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 2 settembre 2021, n. 361 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC si è insediata in data 18 gennaio 2022;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” e, in particolare l’art. 20 recante *“disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”*;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l’articolo 47, con cui sono apportate modificazioni al D.lgs. n. 199/2021 e, in particolare, all’articolo 20, comma 8 e all’art. 22 con inserimento del comma 1-ter;

VISTO il decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181, convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024, n.11, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 in materia di gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTA l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. n. 152/2006, presentata dalla società Ambra Solare 35 S.r.l., perfezionata da ultimo con nota acquisita al prot. 80334/MiTE del 27 /06/2022, relativa al progetto di un impianto agrovoltaiico della potenza nominale pari a 18,87 MW e delle relative opere di connessione,

con sistema di accumulo da 10 MW, da realizzarsi nel comune di Montemilone (PZ), in località “Masseria Perillo Soprano”;

CONSIDERATO che il progetto è inserito nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 al punto 2), denominato “Progetti di competenza statale: impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW” e nell'Allegato Ibis “Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999” al punto 1.2.1 “Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti”;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed il conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale, della sintesi non tecnica, del Piano di gestione delle terre e rocce da scavo, nonché dell'avviso al pubblico è avvenuta sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 13/07/2022, in seguito alla comunicazione di procedibilità dell'istanza avvenuta in data 12/07/2022, con prot. 87125/MiTE, con termine di presentazione delle osservazioni del pubblico fissata per il 12 agosto 2022;

CONSIDERATO che seguito della consultazione pubblica non sono pervenute osservazioni e pareri, ai sensi del dell'art. 24, comma 4 del d. lgs. n.152/2006;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale;

ACQUISITO il parere del Ministero della Cultura, di cui alla nota prot. MIC_SS-PNRR n. 26137-P del 12/09/2024, assunto al prot. 167452 del 16/09/2024, di esito negativo;

CONSIDERATO che nel suddetto parere negativo, si specifica “*che tutte le aree dell'impianto, i tracciati dei caviddotti e la SSE, sono comprese in aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, così come modificato dall'art. 47 del DL 13/2023, convertito in L. 41/2023*”;

CONSIDERATO che in materia di tutela archeologica nel medesimo parere del 16/09/2024 il MiC ha altresì specificato che “*il progetto in argomento resta in ogni caso assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8. In tal senso si rammenta che il rinvenimento di resti archeologici potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – ulteriori approfondimenti di indagine oltre che modifiche, anche sostanziali, del progetto ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'intervento, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 41, co. 4 e dell'Allegato I.8, punto 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e disciplinato dal punto 8.2 delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico, approvate con D.P.C.M. 14.2.2022*”;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 418 del 26/09/2024; di cui alla nota prot. CTVA-13819 dell'1/10/2024, assunto in pari data al prot. MASE-177761 con il quale la Commissione medesima ha espresso:

- parere favorevole circa la compatibilità ambientale del “Progetto di un impianto agrovoltaiico della potenza nominale pari a 18,87 MW e relative opere di connessione alla rete, con sistema di accumulo da 10 MW, da realizzarsi nel Comune di Montemilone (PZ) in località "Masseria Perillo Soprano", subordinato all’ottemperanza delle condizioni ambientali di indirizzo delle successive fasi progettuali e mitigative come di seguito impartite;

- parere favorevole per la presente fase progettuale circa la conformità del Piano Preliminare delle Terre e Rocce da Scavo alle disposizioni del DPR n. 120/2017, subordinato all’ottemperanza della relativa condizione ambientale;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) ha indicato gli obiettivi sull’energia da fonti rinnovabili al 2030, con particolare riferimento al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l’Unione europea, obiettivi per i quali l’Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di “rinnovabili” su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, a sostenere il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO altresì che nella materia di produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell’Unione Europea, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un’adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto al cambiamento climatico;

RILEVATO che, dall’istruttoria svolta sulla natura dell’opera, il progetto di un impianto agrovoltaiico della potenza nominale pari a 18,87 MW e relative opere di connessione alla rete, con sistema di accumulo da 10 MW, da realizzarsi nel Comune di Montemilone (PZ) in località "Masseria Perillo Soprano", concorre al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) e del Piano per la transizione ecologica (PTE);

CONSIDERATO che, in merito alla valutazione della componente *Biodiversità*”, *“Paesaggio”*, *“Uso del suolo”* la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC all’esito delle verifiche eseguite ha ritenuto che l’impatto di cumulo su dette componenti sia rilevante ed ha pertanto individuato, oltre all’azione di mitigazione della siepe perimetrale, specifiche misure di mitigazione e compensazione, quali *“interventi di rinaturalizzazione finalizzati al potenziamento della funzionalità ecologiche (miglioramento di ambiti naturali esistenti; realizzazione di siepi e filari lungo le strutture lineari del territorio, quali canali e strade interpoderali; conservazione e valorizzazione di specie vegetali e animali di interesse conservazionistico; riqualificazione ambientale di aree di interesse pubblico; ripristino e messa in sicurezza di aree soggette a dissesto idrogeologico e recupero naturalistico di aree percorse dal fuoco) pari ad almeno il 30% della superficie occupata dai moduli fotovoltaici e pari al 100% delle cabine di campo, della stazione di accumulo e della sottostazione elettrica utente”*.

CONSIDERATO altresì che i potenziali impatti ambientali del progetto saranno mitigati dalle misure che il proponente si è impegnato ad attuare, nonché dalle condizioni ambientali previste nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC sopra richiamato;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.22 comma 1, lett. a), del D.lgs. 199/2021, *“nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da*

fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante”;

VISTO l'art.25 comma 2 bis del D.lgs. 152/2006, come modificato dal decreto-legge 9 dicembre 2023 n.181 convertito con modificazioni dalla L. 2 febbraio 2024, n.11, che al secondo periodo prevede: “...il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199”;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sulla base del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 418 del 26 settembre 2024, costituito da n. 50 (cinquanta) pagine che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

DECRETA

Articolo 1

Giudizio di compatibilità ambientale del progetto

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione dell'impianto agrovoltaiico della potenza nominale pari a 18,87 MW, e relative opere di connessione alla rete, con sistema di accumulo da 10 MW, da realizzarsi nel Comune di Montemilone (PZ), in località "Masseria Perillo Soprano", subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2. Si ritiene il Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, conforme alle disposizioni del DPR 120/2017, subordinato all'ottemperanza di specifica condizione ambientale.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, la durata dell'efficacia del presente provvedimento è di 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata.

3. Il Proponente, entro i termini di validità del provvedimento di cui al comma precedente, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, del citato D.lgs. n. 152/2006.

Articolo 2

Condizioni ambientali della Commissione PNRR-PNIEC

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 418 del 26 settembre 2024.

2. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 3 **Verifiche di ottemperanza**

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.

2. Il Ministero della dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 418 del 26 settembre 2024. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui ai commi 2 e 3 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006.

5. Il proponente dovrà adempiere agli obblighi connessi alla verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 41, comma 4 e dell'allegato I.8 del D.lgs. 36/2023. Pertanto, provvederà a notificare tempestivamente, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica l'esito delle determinazioni dell'autorità competente in materia di tutela del patrimonio culturale.

6. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'art. 2 si provvede con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed Enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Articolo 4 **Disposizioni finali**

1. Il presente decreto è notificato alla società Ambra Solare 35 S.r.l., al Ministero della Cultura, al comune di Montemilone, alla provincia di Potenza e alla regione Basilicata, la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente al parere della Commissione PNRR-PNIEC, è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica eseguita ai soggetti all'art. 5, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell'art. 5, comma 2.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco